

DECISIONE N. 1/89 DEL CONSIGLIO DI ASSOCIAZIONE CEE-CIPRO

del 28 luglio 1989

che deroga alle disposizioni relative alla definizione della nozione di « prodotti originari » dell'accordo che istituisce un'associazione tra la Comunità economica europea e la Repubblica di Cipro

IL CONSIGLIO DI ASSOCIAZIONE CEE-CIPRO,

visto l'accordo che istituisce un'associazione tra la Comunità economica europea e la Repubblica di Cipro, firmato a Bruxelles il 19 dicembre 1972, qui di seguito denominato « accordo »,

visto il protocollo relativo alla definizione della nozione di « prodotti originari » e ai metodi di cooperazione amministrativa, allegato al protocollo aggiuntivo all'accordo, in particolare l'articolo 25,

considerando che nella dichiarazione congiunta delle parti contraenti relative alle norme sull'origine acclusa all'atto finale del protocollo che fissa le condizioni e le procedure per l'attuazione della seconda tappa dell'accordo che istituisce un'associazione tra la Comunità economica europea e la Repubblica di Cipro e che adegua alcune disposizioni dell'accordo, firmato a Lussemburgo il 19 ottobre 1987 ed entrato in vigore il 1° gennaio 1988, è stato convenuto che la Comunità e il Consiglio di associazione prenderanno una decisione, dopo l'entrata in vigore del protocollo, concernente le richieste supplementari di deroghe presentate da Cipro alle norme sull'origine per alcuni prodotti delle voci nn. ex 61.02 e 61.03 della tariffa doganale comune;

considerando che le deroghe richieste sono intese a ravvicinare le possibilità d'approvvigionamento delle industrie cipriote dell'abbigliamento a quelle dei produttori comunitari;

considerando che nel corso della prima fase della seconda tappa dell'accordo vengono solo parzialmente armonizzate le disposizioni tariffarie e quelle di politica commerciale della Comunità e di Cipro, relative in particolare alle materie prime originarie di paesi terzi usate nella confezione dei prodotti oggetto delle richieste; che, per evitare il rischio che siano eluse le disposizioni tariffarie e di politica commerciale della Comunità, occorre pertanto sottoporre i prodotti che sono importati da Cipro e che beneficiano di una deroga alle norme sull'origine, a condizioni per quanto possibile equivalenti a quelle vigenti per gli stessi prodotti ottenuti nella Comunità,

DECIDE:

Articolo 1

In deroga all'articolo 3, paragrafo 1 del protocollo relativo alla definizione della nozione di « prodotti originari » e ai metodi di cooperazione amministrativa, i prodotti che

figurano nell'allegato I della presente decisione e che sono fabbricati a Cipro, sono considerati prodotti originari ai fini dell'applicazione dell'accordo, nei limiti dei quantitativi indicati e alle condizioni qui di seguito precisate.

Articolo 2

1. Ai fini dell'applicazione dell'articolo 1 i prodotti che figurano nell'allegato I sono considerati originari di Cipro a condizione che le lavorazioni o trasformazioni effettuate a Cipro abbiano l'effetto di collocare i prodotti ottenuti in una voce tariffaria diversa da quella relativa a ciascuno dei materiali utilizzati.

2. Nonostante il paragrafo 1, la confezione di indumenti a partire da parti di indumenti del codice NC 6217 90 00 è considerata una trasformazione o lavorazione sufficiente solo se le parti di indumenti sono state ottenute a partire da tessuto tagliato a misura nella Comunità e sono oggetto di una dichiarazione del fornitore apposta su una fattura o altro documento accompagnatorio, secondo il modello riportato nell'allegato III della presente decisione.

Articolo 3

I materiali non originari di Cipro o della Comunità utilizzati nella fabbricazione dei prodotti di cui all'articolo 1 non possono, sotto alcuna forma, formare oggetto di restituzioni o beneficiare di esenzioni dai dazi doganali o dalle imposte di effetto equivalente a dazi doganali, tranne gli importi eventualmente superiori ai corrispondenti dazi di cui alla tariffa doganale comune.

Articolo 4

I certificati di circolazione EUR 1 rilasciati in applicazione della presente decisione devono recare nel riquadro « Osservazioni » la seguente dicitura, in una delle lingue dell'accordo:

• DEROGA — DECISIONE N. 1/89 •

Articolo 5

Le competenti autorità di Cipro comunicano mensilmente alla Commissione i quantitativi di tessuti di cui all'allegato II della presente decisione importate ed esportate da Cipro.

Articolo 6

Fatto a Bruxelles, addì 28 luglio 1989.

La presente decisione è applicabile per un periodo di due anni.

Articolo 7

La presente decisione entra in vigore il giorno dell'adozione.

Per il Consiglio di associazione CEE-Cipro

Il Presidente

A. ANGELIDES

*ALLEGATO I***ELENCO DI CUI ALL'ARTICOLO 1**

(prodotti che beneficiano della deroga)

Codice NC	Designazione dei prodotti	Quantità annue (1 000 pezzi)
6204 43 00	Abiti interi di fibre sintetiche	90
6204 53 00 6204 59 10	Gonne e gonne-pantaloni di fibre sintetiche o artificiali	47
6206 40 00	Camicette, bluse e bluse-camicette per donna o ragazza, di fibre sintetiche o artificiali	390
6205 30 00	Camicie e camicette per uomo o ragazzo di fibre sintetiche o artificiali	105

*ALLEGATO II***ELENCO DI CUI ALL'ARTICOLO 5**

(prodotti per i quali è richiesta un'informazione statistica)

Codice NC	Designazione dei prodotti
5407 5408	Tessuti di filati di filamenti sintetici o artificiali
5512-5516	Tessuti di fibre sintetiche o artificiali in fiocco

ALLEGATO III

DICHIARAZIONE PER PRODOTTI CHE NON HANNO CARATTERE ORIGINARIO
NELL'AMBITO DI UN REGIME PREFERENZIALE

Io sottoscritto dichiaro che le merci descritte in questa fattura..... ⁽¹⁾		
sono state prodotte in ⁽²⁾ e incorporano i seguenti elementi o materiali che non hanno origine comunitaria per gli scambi preferenziali:		
..... ⁽³⁾ ⁽⁴⁾ ⁽⁵⁾
.....
.....
..... ⁽⁶⁾		
Mi impegno a presentare, su richiesta delle competenti autorità doganali, tutta la relativa documentazione giustificativa.		
..... ⁽⁷⁾ ⁽⁸⁾ ⁽⁹⁾
	 ⁽⁹⁾

Nota :

Il testo all'interno del riquadro, opportunamente completato secondo quanto contenuto nelle note seguenti, costituisce una dichiarazione dello speditore. Le note non devono essere riprodotte.

(¹) — Se le merci interessate sono solo alcune di quelle descritte nella fattura, esse devono essere chiaramente indicate o contrassegnate e tale precisazione deve essere inserita nella dichiarazione nel modo seguente : « ... descritte in questa fattura e contrassegnate sono state prodotte »
— Se viene utilizzato un documento diverso dalla fattura o un allegato alla fattura (vedi articolo 3), il tipo del documento in questione deve essere citato sostituendolo al termine « fattura ».

(²) La Comunità o lo Stato membro.

(³) La descrizione deve essere fornita in tutti i casi. Essa deve essere adeguata e sufficientemente particolareggiata da consentire la classificazione tariffaria delle merci considerate.

(⁴) Indicare il valore in dogana unicamente nei casi in cui sia richiesto.

(⁵) Indicare il paese d'origine unicamente nei casi in cui sia richiesto. L'origine da fornire deve essere un'origine preferenziale mentre in tutti gli altri casi deve essere indicata l'origine di « paese terzo ».

(⁶) Da aggiungere « e sono state sottoposte alle seguenti operazioni (nella Comunità) (Stato membro) » con una descrizione delle operazioni effettuate qualora tale informazione sia richiesta.

(⁷) Luogo e data.

(⁸) Nome e funzione nella società.

(⁹) Firma.